

# SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 02/10/2013  
IL DIRIGENTE



Relazione al Progetto di Legge di iniziativa popolare "Disciplina delle alienabilità e concessioni dei terreni di proprietà pubblica"

La presente Legge intende uniformare la procedura delle concessioni sui terreni non agricoli a quella prevista per le alienabilità e definita dall'attuale legge 21 Gennaio 2004, n.6.

Tale uniformità vuole essere un elemento tutelante per i terreni di proprietà pubblica, considerando che non solo l'alienazione, ma anche la cessione a soggetti privati attraverso delibere di concessione annulla la natura di bene comune e ne può inficiare la libera fruizione da parte della popolazione. La legge intende inoltre ristabilire un equilibrio democratico tra la funzione di indirizzo politico che spetta al Consiglio Grande e Generale, in quanto compresa all'interno del potere legislativo di competenza degli organi parlamentari, e il potere esecutivo che invece è a capo degli organi di governo e dunque del Congresso di Stato.

In questo senso, il progetto di Legge definisce che sia il Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata a gestire sia le alienazioni sia le concessioni di terreni pubblici siti in zona urbanistica diverse dalla zona E (zona agricola), in base alla legge 29 Gennaio, 1992 (PRG).

Per quanto riguarda la disciplina delle concessioni di terreni siti in zona urbanistica E, il presente progetto di legge definisce che esse restino disciplinate dal regolamento n.5 del 2013.

Viene di seguito spiegato l'articolato.

**Art 1:** in questo articolo viene definito l'ambito di applicazione, alla luce dei principi e delle norme stabiliti in materia di gestione, amministrazione e controllo sui beni dello Stato ed i vincoli di inalienabilità stabiliti dalla legge 21 Gennaio 2004, n.6, "Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permutate" e dalle disposizioni contenute nel Titolo IV Sezione V della Legge 18 febbraio 1998 n.30. In questo senso, l'articolo introduce il principio in base a cui la procedura delle concessioni sui terreni non agricoli sia uniformata a quella prevista per le alienabilità, in base alla legge 21 Gennaio 2004, n.6.

**Art.2:** vengono qui definiti i casi di alienazione, senza nessuna differenza rispetto al precedente articolo 2 della legge 21 Gennaio 2004, n.6, "Inalienabilità dei terreni di proprietà pubblica e disciplina delle permutate".

**Art.3:** questo articolo stabilisce che nei casi di concessione di terreni agricoli, la procedura resta quella disciplinata dal regolamento n.5 del 2013 il cui ambito di applicazione è esclusivamente

quello di porzioni di terreno di proprietà pubblica siti in zona urbanistica E (zona agricola), in base alla legge 29 Gennaio, 1992 (PRG).

Art. 4: in questo articolo, si stabilisce che i casi di Concessione di terreni non agricoli (siti in zona urbanistica diversa dalla zone E, in base alla legge 29 Gennaio, 1992, PRG), seguano il procedimento simile a quello delle alienazioni e disciplinato dal seguente articolo 5.

Art 5: questo articolo stabilisce che le alienazioni di terreno e le concessioni di terreni non agricoli di proprietà pubblica derivano sempre da un atto amministrativo o da una convenzione e sono approvati dal Consiglio Grande e Generale a maggioranza qualificata. Di fatto l'articolo estende l'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 21 Gennaio 2004, n.6 alle concessioni di terreni non agricoli. Il procedimento di concessione di terreni non agricoli viene dunque uniformato a quello delle alienazioni.

Art6: questo articolo definisce le sanzioni penali, alla luce dell'articolo 15 della legge 21 Gennaio 2004, n.6 stabilendo che il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità che con atti non conformi ai doveri d'ufficio concorre nell'alienazione di un terreno pubblico realizzando un interesse privato per sé o per altri, anche per interposta persona o con atti simulati, è punito ai sensi dell'articolo 375 del Codice Penale. Inoltre, l'articolo stabilisce che il privato che, in violazione della presente norma, utilizza un terreno pubblico senza ricorrere al provvedimento di alienazione o concessione di cui all'articolo 3 e 4, sia chiamato al ripristino del terreno entro 6 mesi dalla data di accertamento. E se entro tali termini non ha provveduto al ripristino, venga punito con la prigionia di secondo grado.

Art 7: definisce che siano abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art 8: stabilisce l'entrata in vigore della legge.

DAVIDE FORCELLINI